

Verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive

Le ispezioni avranno ad oggetto:

- a. la corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese elettriche minori, con particolare riferimento ai costi del combustibile;
- b. la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, non direttamente desumibile dalla documentazione contabile fornita dalle imprese in sede istruttoria, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo;
- c. le modalità di affidamento di contratti di servizio, appalto e fornitura, con particolare riferimento all'approvvigionamento del combustibile ed ai rapporti intercorrenti con società appartenenti o collegate al medesimo gruppo societario;
- d. la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e le modalità di prestazione del servizio di misura;
- e. lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della visione e acquisizione, in copia, di elementi documentali ed informativi relativi, tra l'altro, a:

- struttura ed all'organizzazione societaria;
- fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio elettrico (incluse le fatture relative ad allacciamenti, adeguamenti della connessione e diritti fissi);
- contratti di fornitura dell'energia elettrica e documentazione connessa (a titolo di esempio: certificato di residenza per il riconoscimento della tariffa D2);
- contratti di *leasing* afferenti il servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria;
- contratti di acquisto di beni e servizi, inclusi gli incarichi di consulenza;
- contratti per l'erogazione a terzi e/o a società controllate, collegate o controllanti, di servizi diversi dal servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria;
- situazione dettagliata dei debiti verso fornitori al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi oggetto di riconoscimento di integrazione tariffaria;
- situazione dettagliata delle posizioni dell'impresa presso i diversi istituti di credito e delle linee di finanziamento attive al 31 dicembre relativamente agli ultimi tre esercizi oggetto di riconoscimento di integrazione tariffaria;
- eventuali crediti vantati verso terzi, ovvero verso altre società riconducibili alla medesima proprietà, al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi oggetto di riconoscimento di integrazione tariffaria, precisando l'esigibilità di tali crediti;

- produzione e vendita di energia elettrica, consumi di combustibile e relativi costi;
- stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (esempio: consumi specifici, ore di utilizzo, indicatori di disponibilità, perdite).

L'impresa dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi.

L'impresa dovrà tenere altresì a disposizione degli ispettori le fatture emesse e ricevute, nonché la documentazione comprovante le movimentazioni bancarie.

Ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva inoltre l'impresa dovrà rendere disponibile anche la documentazione extra-contabile (a titolo di esempio: lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, ecc.) ritenuta utile dagli ispettori.